



COMUNE di FROSINONE

Settore Servizi Sicurezza Corpo di Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile

Prot.

Frosinone,

**Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2025.
Attestazione sussistenza/insussistenza debiti fuori bilancio**

Al Dirigente del Servizio Finanziario
Sede

Visto l'art. 193 del T.U.E.L. in materia di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica del permanere degli equilibri.

Visto il Bilancio preventivo 2025 – 2027 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 02/04/2025 e successive variazioni;

Richiamata la nota prot. 40607 del 23/06/2025 "Equilibri di Bilancio e assestamento anno 2025. Art. 175, comma 8 e 193 del TUEL. Relazione del Settore Gestione Risorse ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Contabilità" con la quale si richiede la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita di propria competenza tra le quali occorre segnalare la necessità di conoscere la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere e per il quale occorre reperire le necessarie provviste finanziarie;

Si attesta, per quanto attinente al Settore Servizi Sicurezza che alla data del 04/07/2025 sussiste il seguente debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare:

- Importo di € 240,37 derivante da soccombenza in giudizio in causa derivante da ricorso avverso verbale amministrativo elevato per violazione a norme del CdS (come meglio descritto nell'allegata nota prot. 31075 del 12.05.2025 del Settore Avvocatura).



Il Dirigente Comandante
Dott. Dino PADOVANI



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE

Al Dirigente della Polizia Locale
e p.c., Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente dell'Avvocatura
LORO SEDI

**Oggetto: Sassano Pierpaolo c/ Comune di Frosinone – Ricorso in opposizione promosso avverso ingiunzione di pagamento innanzi il Giudice di Pace di Frosinone (R.G. n. 413/2025).
Trasmissione sentenza n. 452/2025**

In riferimento al giudizio in oggetto indicato (promosso avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 2770 del 10/12/2024 per violazione del CdS), si trasmette la sentenza n. 452/2025 emessa e pubblicata in data 09/05/2025, il cui esito è sfavorevole all'Ente, avendo il giudice adito accolto il ricorso promosso dal Sig. Sassano, con condanna dell'Ente in solido con la I.C.A. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, nella misura di euro 240,37 (480,74 come da prospetto allegato diviso due e salvo eventuali variazioni – da verificare - in ragione del regime fiscale adottato dal legale di controparte).

Per quanto sopra, si invita ad azionare la procedura volta al pagamento di quanto disposto con la predetta sentenza, tenendo conto di quanto sopra rappresentato.

Il Funzionario
Firmato digitalmente da: **Paolo Tagliaferri**
Tagliaferri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Data: 12/05/2025 16:03:37

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 300,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 45,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 13,80
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 358,80</i>
IVA 22% su Imponibile	€ 78,94
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
<i>Totale documento</i>	<i>€ 480,74</i>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 69,00
Netto a pagare	€ 411,74

Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

IL GOP

Dott. Vincenzo Staccone

Fascicolo 413/2025

Successivamente, viene riaperto il verbale d'udienza del 09/05/2025 per dare lettura della sentenza resa nel procedimento civile in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 429 cpc.

Alle ore 13,00 in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione, la causa è stata decisa con la sentenza di cui viene data lettura in assenza delle parti, nel frattempo allontanatesi.

Il GOP



~~Sentenza n. 452/2025~~

RG n. 413/2025

Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott. Vincenzo Staccone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025
avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale

TRA

SASSANO Pierpaolo, C.F. SSSPPL68M02C034C, residente in Roma Via Dei SS. Quattro 31
int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Simonelli, presso di lui elettivamente
domiciliato in Frosinone, Via Cavour n. 36; PEC dario.simonelli@pecavvocatifrosinone.it;

Ricorrente

E

I.C.A. – Imposte Comunali Affini - SRL, in persona del l.r.p.t., c.f. 02478610583, con sede
legale in Roma - Via di Novella, 22 - e sede amministrativa in La Spezia - Viale Italia, 136,
rapp.ta e difesa, unitamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e
dall'Avv. Pamela Cioci, e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa
della Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec:
ufficio.legale@pec.icatributi.com;

convenuto

E

Comune di Frosinone, c.f. 00264560608, in persona del sindaco p.t, rapp.to e difeso dall'Avv.
Paolo Tagliaferri presso di lui elett.te dom.to presso la sede comunale in Frosinone, Piazza VI
dicembre, PEC paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it;

Altro Convenuto

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 09/05/2025

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ICA SRL

Come da conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI FROSINONE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 09/05/2025

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)



Sentenza n. 452/2025

RG n. 413/2025

Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025

Con ricorso tempestivamente depositato il 06/02/2025, e comunicato alle parti resistenti il 17/02/2025 in uno con il decreto di fissazione d'udienza per il giorno 09/02/2025, il sig. Sassano ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 2770 del 10.12.2024 Rif. Partita N. 29128446 per complessivi € 187,00 emessa da ICA SRL e notificata il giorno 08/01/2025, per il pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento di violazione al C.d.S n. 3325/20, asseritamente emesso dal Comune di Frosinone il 27.01.2020 ed altrettanto asseritamente notificato in data 11.05.2020, eccependo la mancata notifica del verbale e, conseguentemente, l'illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza a seguito del decorso dei termini di legge.

Si è costituita ICA SRL con comparsa depositata il 06/05/2025, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente e depositando la documentazione comprovante la notifica del verbale n. 3325/20.

Si è costituito il Comune di Frosinone con comparsa depositata il 22/04/2025, chiedendo il rigetto dell'opposizione e producendo documentazione attestante la notificazione al sig. Sassano del verbale n. 3325/20, eseguita con le modalità di cui alla legge 890/1982 e perfezionatasi il 02/05/2020 per compiuta giacenza, per assenza temporanea del destinatario il 21/04/2020.

All'udienza del 09/05/2025 la difesa del sig. Sassano ha eccepito la mancata produzione della CAD relativa alla notifica del verbale, nonché l'incompletezza dell'indirizzo ove esso è stato recapitato, che risulta mancante dell'interno, insistendo per la declaratoria di nullità del processo notificatorio e quindi per l'accoglimento della domanda.

La causa è stata istruita a mezzo del deposito della sola documentazione offerta dalle parti.

Ebbene, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Frosinone e da ICA SRL emerge che il procedimento di notificazione del verbale presupposto, così come adottato dall'ente impositore, non possa ritenersi validamente perfezionatosi ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982, non risultando depositata la ricevuta di avvenuto recapito della raccomandata n. 628830318711, contenente la CAD, spedita dal soggetto notificante a seguito della mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, presso l'indirizzo di Via dei Santi Quattro, n. 31 00100 Roma.

Sul punto occorre infatti richiamare il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26957/2024, secondo il quale, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa dell'avvenuto deposito (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata



Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025

informativa. Già con ordinanza n. 6352/2024, la Suprema Corte ha puntualizzato che qualora l'avviso di ricevimento CAD non venga prodotto in caso di assenza temporanea del destinatario, la notifica a mezzo posta è da considerarsi nulla, rappresentando l'avviso un elemento essenziale del processo notificatorio, che non può essere omesso.

Per le sufferite assorbenti considerazioni, il ricorso deve ritenersi fondato e l'opposizione deve essere accolta, atteso che la nullità della notifica del verbale presupposto rende illegittima l'emissione dell'ingiunzione fiscale impugnata.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 413/2025 tra Sassano Pierpaolo contro ICA SRL e Comune di Frosinone accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione Prot. N. 2770 del 10.12.2024 emessa da Ica Spa agente della riscossione, per conto del Comune di Frosinone.

Condanna ICA SRL ed il Comune di Frosinone in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore del sig. Sassano, che liquida in favore dell'Avv. Dario Simonelli, c.f. SMNDRA74P17D810R, nella somma che appare congrua di € 343,00, di cui € 43,00 spese, € 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Frosinone li 09/05/2025

Il G.d.P.

